

the 1990s, the number of people with diabetes has increased in all industrialized countries. In the Netherlands, the prevalence of diabetes is estimated to be 6.5% in 1995, which corresponds to 1.5 million people (1).

Diabetes is a chronic disease with a high prevalence of complications. The most common complications are retinopathy, nephropathy, neuropathy, and cardiovascular disease. The prevalence of these complications is high, and the risk of complications increases with the duration of the disease (2).

The most common complication of diabetes is cardiovascular disease. The prevalence of cardiovascular disease is high, and the risk of cardiovascular disease increases with the duration of the disease (3). The most common cardiovascular complication is coronary artery disease, which is the leading cause of death in people with diabetes (4).

The most common complication of diabetes is retinopathy. The prevalence of retinopathy is high, and the risk of retinopathy increases with the duration of the disease (5). The most common retinal complication is proliferative retinopathy, which is the leading cause of blindness in people with diabetes (6).

The most common complication of diabetes is nephropathy. The prevalence of nephropathy is high, and the risk of nephropathy increases with the duration of the disease (7). The most common renal complication is end-stage renal disease, which is the leading cause of dialysis in people with diabetes (8).

The most common complication of diabetes is neuropathy. The prevalence of neuropathy is high, and the risk of neuropathy increases with the duration of the disease (9). The most common neurological complication is peripheral neuropathy, which is the leading cause of disability in people with diabetes (10).

The most common complication of diabetes is foot disease. The prevalence of foot disease is high, and the risk of foot disease increases with the duration of the disease (11). The most common foot complication is foot ulcers, which are the leading cause of amputation in people with diabetes (12).

The most common complication of diabetes is hearing loss. The prevalence of hearing loss is high, and the risk of hearing loss increases with the duration of the disease (13). The most common auditory complication is sensorineural hearing loss, which is the leading cause of hearing impairment in people with diabetes (14).

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has published a strategy for older people, which sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people.

The strategy for older people (Department of Health 2000) sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The strategy is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people (Department of Health 2000) sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The strategy is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people (Department of Health 2000) sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The strategy is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.

The strategy for older people (Department of Health 2000) sets out the government's commitment to older people and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The strategy is based on the following principles:

- Older people should be able to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.
- Older people should be able to access the services they need to live independently and actively in their own homes.

ANTONIO GUARINO

Professore ordinario di istituzioni di diritto romano
nell'Università di Napoli

LA DIFFIDA AD ADEMPIERE E LA GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO

I. La *communis opinio* e le tesi contrastanti. In particolare, la teoria dell'AULETTA: irrilevanza della gravità dell'inadempimento nell'ipotesi di risoluzione per diffida motivata da ritardo nell'adempimento. — 2. Interpretazione letterale e logica dell'art. 1455 cod. civ.: la gravità dell'inadempimento è sempre rilevante. — 3. Critica del tentativo di interpretazione storica dell'art. 1455. — 4. Conclusione: la diffida per ritardo può essere bensì spiccata quando l'inadempimento non è ancora divenuto grave, ma l'inadempimento per ritardo deve essere diventato obiettivamente grave alla scadenza del congruo termine fissato dal creditore per l'eventuale adempimento.

I. — La *communis opinio*, di gran lunga prevalente in dottrina (1) e in giurisprudenza (2), non dubita che condizione necessaria della risoluzione per inadempimento sia, tanto nell'ipotesi della risoluzione giudiziale (art. 1453 cod. civ.), quanto nell'ipotesi della risoluzione per diffida (articolo 1454), la così detta gravità o importanza dell'inadempimento, cioè il fatto che l'inadempimento di una delle parti non abbia « scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra » (art. 1455).

Contro queste posizioni si sono schierati: dapprima, in una brevissima osservazione a sentenza, il CASÀ; di poi, in un lungo ed elaboratissimo studio, l'AULETTA. Il CASÀ (3) ha affermato che la gravità dell'inadempimento non può mai essere richiesta nella risoluzione per diffida. Più cautamente, l'AULETTA (4) ha sostenuto che, nella limitata ipotesi del ritardo

(1) Cfr. per tutti MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*³ (1948), 483 e n. 31 bis; MOSCO, *La risoluzione del contratto per inadempimento* (1950), 165 e segg.; nonché AULETTA, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2 (1948), 646 e seguenti

(2) Pret. Agrigento, 29 agosto 1946, in *Foro ital.*, 1947, I, col. 262 (con osservazione di CASÀ, cit. *infra* nota 3); Cass., 17 maggio 1949, in *Foro ital.*, I, col. 936; Id., 13 giugno 1950, in *Foro ital.*, 1951, I, col. 835; Id., 11 maggio 1951, in *Foro ital.*, Rep. 1951, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 310; Id., 20 giugno 1951, *ivi*, n. 326; Id., 12 luglio 1952, in *Giur. compl. Cass. civ.*, II, 2, 1326; Id., 1° giugno 1953, *ivi*, 1953, 6° bim., 88; Id., 20 febbraio 1954, n. 459. Ma v. *infra*, nota 6.

(3) *Foro ital.*, 1947, I, col. 262 e seg., in calce alla sent. Pret. Agrigento, 29 agosto 1946, cit., *retro* nota 2.

(4) *Importanza dell'adempimento e diffida ad adempiere*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 9 (1955), 654 e seguenti.

nell'adempimento, la risoluzione per diffida opera anche se l'inadempimento sia scarsamente importante (5).

A mio avviso, sia l'una che l'altra teoria ora esposte devono essere respinte, perchè nettamente smentite da una corretta interpretazione della legge. Alla fine sensibilità giuridica dell'AULETTA non è, peraltro, sfuggita una particolarità sinora trascurata dagli interpreti, la quale, se non autorizza le conclusioni eversive che l'AULETTA ci offre, induce tuttavia ad una revisione delle interpretazioni correnti in tema di risoluzione mediante diffida.

2. — Non può far meraviglia che la dottrina, e con essa la migliore giurisprudenza (6), abbia così poco dubitato sino ad oggi che la gravità dell'inadempimento fosse richiesta dal legislatore per qualunque ipotesi di risoluzione, sia giudiziaria che per diffida. La lettera della legge non potrebbe essere più chiara.

Leggiamo gli artt. 1453-1455 cod. civ. Ne risulta limpidamente che, in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive, se un contraente non adempie le sue obbligazioni e l'altro non intende insistere a tutti i costi per ottenere l'adempimento, il secondo può: a) chiedere al giudice di risolvere, con una sentenza costitutiva, il contratto (art. 1453); b) diffidare per iscritto la controparte ad adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale il contratto è risolto di diritto (art. 1454). L'art. 1455, che segue immediatamente, nella stessa sezione dedicata alla risoluzione per inadempimento, i due citati articoli, stabilisce quindi che « il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra ».

Ora, la posizione sistematica dell'art. 1455 (che, come si è visto, vien subito dopo i primi due) e la sua formulazione assolutamente generica (senza alcun riferimento, esplicito o implicito, alla sola risoluzione giudiziale o a limitate fattispecie di inadempimento) impongono, evidentemente, di ritenere che il legislatore italiano, anche se a torto, anche se per equivoco, anche se contro le sue intenzioni, ha di fatto richiesto ed obbiettiva-

(5) È importante notare che l'AULETTA (pag. 656) aggiunge: « per l'ipotesi... di ritardo, che non importi offesa di un rilevante interesse del creditore, può essere dubbio se una domanda giudiziale di risoluzione sia o meno fondata e se, quindi, l'importanza dell'inadempimento costituisca o meno un presupposto per ottenere giudizialmente la risoluzione ».

(6) Unica sentenza contraria all'indirizzo segnalato nel testo è Cass., 28 aprile 1951, n. 1056, in *Foro ital. Rep.*, voce *Obbligazioni e contratti*, nn. 328-329: sentenza che coincide con la tesi sostenuta dall'AULETTA e di cui questi (scritto cit., pag. 675 e seg., e nota 74) fa gran conto. Bisogna, tuttavia, rilevare che, dopo la citata sentenza, la Cassazione è tornata sui propri passi, pronunciandosi ben cinque volte in senso corrispondente alla *communis opinio*.

mente richiede la gravità dell'inadempimento quale *condicio sine qua non* della risoluzione in ogni caso.

Il tentativo che l'AULETTA (7) opera per svalutare l'interpretazione letterale e logica, or ora esposta, dell'art. 1455 attraverso il richiamo dei lavori preparatori non è legittimo, perchè, come è ben noto e ben ovvio (8), l'*opinio legislatoris* può essere adottata per chiarire punti oscuri, ma non può essere utilizzata per contestare una interpretazione letteralmente e logicamente sicura. Quand'anche fosse vero, come l'AULETTA assume, che il legislatore, nella preparazione dei codici, mai non intese riferire al ritardo dell'adempimento la condizione dell'importanza dell'inadempimento, sta di fatto che il testo di legge, per come *de iure condito* suona, parla puramente e semplicemente di « inadempimento » e si riferisce tanto all'ipotesi dell'art. 1453, quanto all'ipotesi dell'art. 1454. Orbene, anche il ritardo nell'adempimento costituisce una forma di inadempimento, « *nam et tempore minus solvitur* » (9); e, d'altro canto, posto che il ritardo nell'adempimento fosse escluso dalla previsione dell'art. 1455, se ne dovrebbe desumere che anche nell'ipotesi di risoluzione giudiziale *ex art. 1453* la gravità del ritardo non dovrebbe essere richiesta: il che l'AULETTA non giunge, almeno decisamente, ad ammettere (10), e fa bene.

3. — Per superare l'interpretazione corrente dell'art. 1455, non ci si può, dunque, basare se non sugli stessi articoli del codice, dimostrando, con il loro appoggio: o che l'art. 1455 non può far riferimento all'ipotesi di risoluzione prevista dall'art. 1454; oppure che la gravità dell'inadempimento *ex art. 1455* non può riguardare anche l'ipotesi del ritardo nell'adempimento.

Per dimostrare il primo punto, il CASÀ (11) ha fatto leva sull'art. 1454. In esso, egli ha detto, « il legislatore ha preso in considerazione l'inadempimento del contraente senza distinguere quello di scarsa importanza da quello di importanza rilevante ». In esso, egli ha aggiunto, il legislatore non poteva, senza contraddirsi, ammettere da un lato che il giudice possa essere richiesto di stabilire se l'inadempimento sia stato o non sia stato grave, e stabilire d'altro lato che la risoluzione segua di diritto all'inosseranza della diffida: « non si vede come il contratto così risoluto ed estinto possa risorgere per decisione del giudice ». Ma, se anche è neces-

(7) Art. citato, pag. 661 e seguenti.

(8) Cfr. per tutti BERRI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* (1949), 164 e segg., 167.

(9) Ulp. 6 *ad ed.* (D. 50, 16, 12, 1): « *Minus solvit qui tardius solvit: nam et tempore minus solvitur* ».

(10) V. *retro*, nota 5.

(11) Scritto cit. *retro*, nota 3.

sario aver buon occhi per vedere certe cose, non vi è dubbio che, ove il giudice accerti non essere stato l'inadempimento importante, indubbiamente egli non fa *risorgere* il contratto risoluto di diritto, ma si limita ad *accertare* che la risoluzione di diritto non ha avuto luogo (12).

Assai più sottili e consistenti le argomentazioni dell'AULETTA per dimostrare l'altro punto, cioè che la gravità dell'inadempimento *ex art. 1455* non può riguardare l'ipotesi del ritardo nell'adempimento, particolarmente se si tratti di risoluzione per diffida.

La *ratio* in base a cui si chiede dal codice la gravità dell'inadempimento come condizione per la risoluzione giudiziale non è la stessa per tutte le ipotesi di inadempimento: così l'AULETTA (13). Se l'inadempimento consiste nell'inesatto adempimento di una obbligazione principale o accessoria, oppure nel totale inadempimento di una obbligazione accessoria, può dirsi che il legislatore esiga la gravità di esso inadempimento per il fatto che altrimenti, ammettendo la risoluzione anche per casi lievi, verrebbe scosso il principio della buona fede contrattuale (14). Ma se l'inadempimento consiste in un ritardo anche minimo nell'esecuzione della prestazione, le cose cambiano, perchè anche un minimo ritardo porta in sé il pericolo di un danno rilevante: la tutela della buona fede contrattuale non può essere chiamata in causa di fronte al pericolo che incombe sul creditore. Se il legislatore richiede la gravità dell'inadempimento anche in questa ipotesi del ritardo, ciò può spiegarsi, conclude l'AULETTA, solo nella risoluzione giudiziale e non anche in quella per diffida: nella prima, infatti, può essere equo condizionare la risoluzione alla gravità dell'inadempimento, visto che la risoluzione viene decretata dal giudice senza preavviso al debitore e senza possibilità per costui di mettersi in regola, dopo la proposizione della domanda (15); ma nella seconda il preavviso c'è, la possibilità per il debitore di mettersi in regola tempestivamente esiste, e dunque non vi è ragione di subordinare la risoluzione alla gravità del ritardo.

Al che potrebbe essere sufficiente obiettare che una norma giuridica, senza fondamento di opportunità, non per questo perde il carattere e la vigenza di norma giuridica: quante norme del vecchio *ius civile* i giuristi romani applicarono diligentemente, pur dichiarando che di esse *via ratio*

(12) V. anche AULETTA (scritto cit. *retro*, nota 4), nota 18.

(13) Scritto cit. *retro*, nota 4, pag. 656 e seguenti.

(14) In verità, l'AULETTA non sembra essere fautore della spiegazione basata sulla buona fede contrattuale. Egli si riporta a questa spiegazione corrente per osservare che, comunque, essa non può servire a giustificare la risoluzione anche nel caso di ritardo nell'adempimento.

(15) Cfr. art. 1453, comma 3°: « Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione ».

reddi potest! (16). Ma, a mio sommessso avviso, il requisito della gravità dell'inadempimento ha una sua chiara giustificazione di equità anche nel caso del ritardo nell'adempimento ed anche nella ipotesi della risoluzione per diffida. Sarebbe poco serio, quindi poco equo, che un contraente determinasse, o col sistema della pronuncia giudiziaria o col sistema della diffida, la risoluzione di un contratto senza gravi motivi, quando questo contratto fosse sorto per essere possibilmente adempinto, cioè senza clausole risolutive espresse e senza termini essenziali (17): un contratto con prestazioni corrispettive determina, non solo tra i contraenti, ma in tutta la vita complessa degli affari, una serie più o meno vasta di ripercussioni economiche e giuridiche, che non è lecito alterare, quando manchino importanti ragioni per farlo. In altri termini, non è alla buona fede contrattuale *stricto sensu* che ci si deve riferire, se ci si vuol rendere conto della *ratio* dell'art. 1455, ma alla buona fede in senso lato, alla buona fede che permea e deve permeare tutto il mondo degli affari (18). E sotto questo angolo visuale scompare ogni possibilità di distinguere tra l'ipotesi del ritardo e le altre ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

È chiaro, insomma, che ogni tentativo operato per dimostrare la impossibilità del riferimento dell'art. 1455 alla risoluzione per diffida, sia pur limitatamente al caso del ritardo nell'adempimento, è un tentativo destinato a fallire (19).

4. — Ma, come ho avvertito, c'è un fondo di verità in quanto l'AULETTA ha sostenuto. I suoi sforzi dialettici sono stati, infatti, originati dall'esatto ed acuto rilievo di una grave incongruenza dell'insegnamento tradizionale in materia di risoluzione per inadempimento.

La *communis opinio*, nell'affermare che la risoluzione per diffida è condizionata in ogni caso dalla gravità dell'inadempimento, non pare essersi accorta che, quando si tratti di ritardo nell'adempimento, siamo di fronte

(16) Cfr. in generale Iulian. 55 *digest.* (D. 1, 3, 20): « *Non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potest* ».

(17) Si noti che il MESSINEO, *op. cit.*, 483, 486, ritiene necessaria la gravità dell'inadempimento anche in ordine alla clausola risolutiva espressa, partendo dal presupposto che la buona fede contrattuale non possa non operare anche in questa ipotesi. La tesi non sembra accoglibile, anzitutto per motivi di ordine esegetico. V. inoltre, le critiche dell'AULETTA, nota 5.

(18) Cfr. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile* (1954), 60, 206 e seguenti.

(19) Tralascio, per brevità, di discutere le ulteriori argomentazioni, fondamentalmente corrispondenti a quelle già esaminate, che l'AULETTA espone a pag. 659 e segg. dell'articolo citato.

ad una situazione che, se anche poco grave al momento della diffida, può diventare successivamente grave, gravissima alla scadenza del termine fissato nella diffida: termine che, si ricordi, la legge vuole sia «congruo» (20). Se l'inadempimento consista nell'adempimento inesatto delle obbligazioni principali o nell'adempimento inesatto o totalmente mancato di obbligazioni accessorie, il creditore al momento in cui spicca la diffida può essere sicuro che la gravità non potrà certo accrescersene: quindi, sin da allora occorre che l'inadempimento sia grave. Se, invece, l'inadempimento si concreti nel ritardo, il creditore sa già, al momento in cui spedisce la diffida, che la gravità se ne accrescerà fatalmente col decorso del tempo: quindi, è plausibile ed è giusto che egli, prevenendo il deprecabile evento, faccia la diffida ad adempiere quando ancora l'inadempimento ha in sè scarsa importanza. In questo secondo caso, il creditore avvertirà il debitore dell'estremo limite di tempo, oltre il quale non gli sarà possibile attendere, mettendo da un lato il debitore in grado di evitare la risoluzione, e mettendo dall'altro lato se stesso in grado di non subire un danno più grave dell'indispensabile.

Giustissimo. Ecco, dunque, il motivo per cui l'AULETTA si è spinto ad affermare, ed a cercare in mille modi di dimostrare, che la gravità del ritardo non è requisito della risoluzione per diffida. Ma se il punto di partenza risulta incontestabilmente esatto, incontestabilmente erroneo è il punto di arrivo delle sue deduzioni. Negare che la gravità dell'inadempimento sia condizione essenziale per la risoluzione mediante diffida in ogni e qualsiasi ipotesi, l'abbiamo detto, non si può (21). La strada da seguire, per tenere il debito conto del giusto rilievo circa il ritardo nell'adempimento, è, a mio avviso, ben diversa da quella prescelta dall'AULETTA.

Tra la risoluzione giudiziale e quella per diffida esiste, come sappiamo (22), questa differenza: che nella prima il creditore preclude con la sua iniziativa (domanda giudiziale) la via dell'adempimento al debitore, mentre nella seconda il debitore ha sempre la possibilità di adempiere sino alla scadenza del termine. Nella risoluzione giudiziale, dunque, la gravità dell'inadempimento deve già sussistere al momento della domanda giudiziale: se non sussistesse già da allora, la domanda non sarebbe fon-

(20) Significative queste parole dell'AULETTA, pag. 669 (cfr. anche nota 50): « nella risoluzione per diffida, purchè il creditore fissi un termine congruo, alla scadenza dello stesso senza adempimento si produce la risoluzione, senza bisogno di indagare se il ritardo abbia o meno offeso un rilevante interesse del creditore ». (Il corsivo è stato segnato da me).

(21) V. *retro*, n. 3.

(22) V. *retro*, n. 3 e nota 15.

data (23). Nella risoluzione per diffida, invece, quel che importa è che la gravità dell'inadempimento sussista al momento della scadenza del congruo termine: che l'inadempimento sia di scarsa importanza al momento della diffida, non ha, insomma, rilevanza. Ora, l'accennata differenza tra i due sistemi di risoluzione si traduce in precise conseguenze pratiche solo in ordine all'ipotesi di ritardo nell'adempimento: solo in ordine a questa ipotesi, si dà il caso di un inadempimento che si aggrava col decorso del tempo, mentre in ogni altra ipotesi (inesatto adempimento delle obbligazioni principali o accessorie, inadempimento di obbligazioni accessorie) il titolo di gravità dell'inadempimento tale è al termine della diffida quale già era all'inizio.

La conseguenza di questi rilievi è evidente: la gravità dell'inadempimento, nell'ipotesi di ritardo, non costituisce condizione della diffida ad adempiere, ma *condizione della risoluzione da essa diffida determinata*. L'AULETTA, non avendo chiaramente avvertito la differenza tra i due momenti della diffida e della scadenza del termine, ha invece, *tout court*, affermato che nella risoluzione per diffida non occorre che il lamentato ritardo nell'adempimento abbia carattere di gravità.

La conferma della esplicazione che qui si propone si trova proprio nell'art. 1454, là dove si esige dal creditore che fissi un « congruo termine » al debitore. Il congruo termine serve appunto, nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento, a far sì che l'inadempimento, se inizialmente lieve, possa essere divenuto alla fine grave, cioè tale da giustificare la risoluzione di diritto del contratto.

In conclusione, vero è che, in caso di ritardato adempimento, il creditore può spiccare la diffida contro il debitore anche se l'inadempimento sia di scarsa importanza. Ma è altresì vero che il congruo termine deve essere fissato dal creditore in modo che alla sua scadenza l'inadempimento,

(23) Bisogna rilevare, peraltro, che dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di mitigare il rigore dell'art. 1453, ritenendo applicabile l'art. 1455 anche alla ipotesi da esso prevista. Pertanto, se il giudice ritiene che il ritardo del debitore non era sufficientemente grave al momento della proposizione della domanda, deve rigettare questa come infondata, a meno che l'inadempienza per ritardo sia *divenuta grave* (e sia stata fatta valere come tale dall'attore) in corso di giudizio (cfr. Cass., 10 gennaio 1956, n. 9). La Cassazione, confermando il principio ora riferito, è giunta ad affermare, discutibilmente, che « qualora la inadempienza continui a *permanere* nel corso del giudizio, la sua importanza, in rapporto all'interesse del creditore, è sempre grave e tale da legittimare la risoluzione del contratto » (Cass., 28 novembre 1955, n. 3809): il che può anche essere vero nella maggior parte dei casi, ma non sembra corretto affermare in maniera tanto rigorosa e assoluta. Cfr. sul punto GIORGIANNI, *L'inadempimento, Corso di diritto civile*, Milano, 1959, pag. 85 e seguenti.

se non sia stato frattanto sanato, abbia assunto il carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 (24).

(24) Il presente articolo è stato già anticipatamente pubblicato in *Arch. giur.*, 1955, pag. 47 e segg. Alle argomentazioni in esso contenute ha parzialmente replicato L'AULETTA (*Domanda di risoluzione e domanda di adempimento [in via principale e in via subordinata] e questioni sull'importanza dell'inadempimento*) in *Giur. ital.*, 1956, I, 1, col. 481 e segg., annotando favorevolmente tre sentenze della Suprema Corte: Cass., 22 ottobre 1955, n. 3429; Cass., 10 gennaio 1956, n. 9; Cass. 28 novembre 1955, n. 3809. Interessano il nostro tema, di dette sentenze, la seconda e la terza (riferite *retro*, nota 23). Ora, può anche concedersi che sarebbe ingiusto che il giudice rigettasse la domanda di risoluzione per ritardo, quando questo *persistesse* al momento della sentenza; e può perfino ammettersi, nei limiti segnati *retro*, nota 23, che il giudice ritenga comunque grave un ritardo di adempimento allorchè esso, persistendo durante il giudizio, fa presumere la cattiva volontà di adempimento del debitore. Sin qui la interpretazione della legge può, operando estensivamente, più o meno agevolmente arrivare. Ma posto che il giudice non possa risolvere un contratto per il solo fatto che, al momento della domanda, vi era un ritardo non obbiettivamente grave (che è stato poi sanato dall'adempimento in corso di giudizio), può una diffida, di per sè sola, dar luogo, a sua volta, alla risoluzione, quando il ritardo, al momento della diffida stessa, non era obbiettivamente importante e sinchè non sia trascorso un « congruo » termine, tale da rendere grave l'inadempimento? A maggior ragione no. Non vedo, dunque, perchè L'AULETTA, pur dandomi atto della fondatezza della mia critica alla sua interpretazione « storica » dell'art. 1455, insista tuttavia nel sostenere la sua tesi di fondo, che insisto a mia volta a ritenere incompatibile (storia dell'istituto a parte) con la lettera e con la logica del vigente testo di legge.